

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21695 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: SERRELLI SABRINA
Data pubblicazione: 25/06/2026

Oggetto:
Confidi - Regione
Toscana art. 5 l.r.
64/2006,
inapplicabilità
incremento IRAP
2015 - art. 10,
d.lgs. n. 446 del
1997.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24858/2022 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Artigiancredito Toscano consorzio fidi della piccola e media impresa Soc. Coop., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Pinto (c.f. PNTGLC65S16D612K), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Claudia Callari;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 404/2022 depositata in data 16/3/2022 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana;

ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;

La Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di controllo formale, eseguito ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, della dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2015 dalla società Artigiancredito Toscano Soc. coop., l'Agenzia delle entrate emetteva la cartella di pagamento n. 041 2018 00368745 82 000 per il recupero della maggiore IRAP dovuta per € 93.679,19, in virtù dell'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 5 della L.R. Toscana n. 64/2006, oltre interessi e sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 798/3/2019, accoglieva il ricorso della società contribuente aderendo alla giurisprudenza di merito prodotta dalla ricorrente e, in particolare, alle decisioni del 10/4/2017 e del 26/1/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

3. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 404/2022, rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate ricostruendo il quadro normativo di riferimento e ritenendo corretta l'aliquota ordinaria in virtù della nota di cui all'allegato A della legge regionale, della risoluzione n. 5/E/2015 dell'Agenzia delle entrate e del modello IRAP che inserisce i confidi in sezione diversa da quella delle banche e degli altri operatori finanziari, nonostante la loro caratteristica di soggetti finanziari.

4. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione articolando un unico motivo di ricorso, con istanza di riunione o trattazione congiunta rispetto ai ricorsi iscritti ai n. 21046/2015, n. 29616/2017, n. 25198/2018, n. 26450/2020.

5. La società contribuente ha depositato controricorso.

6. In data 8/6/2026 la società controricorrente ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 10 del d.lgs. 446/1997, dell'art. 5 della Legge Regione Toscana n. 64/2006, nonché dell'art. 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

In particolare, la ricorrente censura l'erroneità della decisione impugnata in quanto i confidi, ai sensi della tabella -allegato A- della Legge Regione Toscana n. 64/2006 e dell'art. 13 del d.l. 269/2003, devono considerarsi enti commerciali ed in quanto tali equiparati ai fini IRAP ai soggetti per i quali al 31.12.2006 si applicava un'aliquota IRAP nella regione Toscana pari al 4,40%. Ed infatti, l'art. 13 d.l. 269/2003, al comma 45, ha espressamente previsto la qualificazione dei confidi quali enti commerciali, al comma 47, poi, ha stabilito che il valore della produzione netta deve calcolarsi secondo le modalità dettate dall'art. 10 del D.lgs. 446/1997 (previste per gli enti non commerciali), al comma 60 ha sancito la soppressione della previsione relativa ai Confidi dell'art. 10 D.lgs. n. 446/1997. In definitiva, con l'intervento del d.l. 269/2003 il legislatore ha voluto assoggettare i confidi all'ordinaria disciplina degli enti commerciali, lasciando ferma la sola previsione del calcolo della base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 10 del d.lgs. 446/1007; la deroga, quindi, riguardava il calcolo del reddito imponibile ma non anche l'aliquota applicabile.

In senso contrario, secondo la prospettazione della ricorrente, non rileva né la nota esplicativa all'allegato A della L.R. n. 64/2006, poiché essa si limita a precisare che per gli enti commerciali l'aliquota era fino al 31 gennaio 2006 pari al 4,40%, né la Risoluzione n. 5/E del

19/01/2015, che è intervenuta soltanto in relazione a quelle disposizioni normative regionali che assumono quale presupposto per l'aumento dell'aliquota IRAP la mera appartenenza alla categoria degli enti di cui all'art. 6 del d.lgs. 446/1997; nel caso in esame la legge regionale della Toscana ha fatto esclusivo riferimento al requisito oggettivo relativo al tipo di attività svolta dai confidi a prescindere dal loro inquadramento soggettivo.

In conclusione, la ricorrente evidenzia che correttamente è stata applicata l'IRAP maggiorata al 5,25% alla contribuente Artigiancredito Toscano, non in virtù di requisito soggettivo (nel senso che a tal fine è stata considerata alla stregua di banche o istituti finanziari), bensì per l'attività svolta in concreto corrispondente al Codice Ateco per il quale la L.R. Toscana n. 64/2006 aveva previsto l'aumento dell'aliquota IRAP.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. In via preliminare va disattesa la richiesta di riunione dei ricorsi n. 21046/2015, n. 29616/2017, n. 25198/2018, n. 26450/2020 a quello in esame, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., o di una loro trattazione congiunta, in quanto non più pendenti ma definiti rispettivamente con sentenza n. 25558/2022 (di seguito richiamata), con decreto n. 5971/2012 (di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata) e con ordinanza n. 14212/2020 (di estinzione del giudizio per analoghe ragioni), mentre l'ultimo ricorso ancora pendente risulta fissato per la medesima adunanza camerale del 19 giugno 2026. In relazione a quest'ultimo ricorso, pertanto, non sussiste obbligo di riunione perché si tratta di impugnazione avverso diverse sentenze, mentre la trattazione nella medesima adunanza camerale assicura la trattazione congiunta delle questioni controverse.

2.2. Venendo all'esame del motivo di ricorso, la Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso con sentenza della

sezione Tributaria del 31/8/2002, n. 25558, che ha affermato la non applicabilità ai confidi, e cioè ai Consorzi di garanzia collettiva fidi, dell'incremento IRAP previsto dall'art. 5 della legge della Regione Toscana n. 64/2006.

Più in particolare, la Corte ha ritenuto che "l'intento del legislatore regionale sia stato quello di mutare il metodo di identificazione dei soggetti passivi, ma con la specificazione - tramite la nota "[1]" - che sono soggetti alla maggiorazione dello 0,85% solo quei soggetti per i quali alla data del 31.12.2006 era già stata prevista la maggiorazione dell'aliquota al 4,40%, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della precedente legge Regione Toscana n. 43 del 2002, la quale prevedeva tale aumento solo "per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche", in cui sono ricomprese le imprese bancarie ed assicurative, ma da cui risultano esclusi i confidi, disciplinati dal successivo articolo 10".

La Corte, sebbene con riferimento ad altra categoria e cioè a quella dei promotori finanziari, con ordinanza della sezione 6-5 del 28/7/2022, n. 23619, aveva già affermato che la Regione Toscana, con la legge regionale n. 43 del 2002, esercitando la facoltà di maggiorazione dell'aliquota Irap prevista dall'art. 16, co. 3, d.lgs. n. 446/1997, aveva innalzato detta aliquota dal 4,25% al 4,40% solo per determinate categorie di soggetti passivi di cui agli artt. 6 e 7 e cioè alle banche, agli altri enti e società finanziarie ed alle imprese di assicurazione: per i soggetti diversi restava applicabile l'aliquota ordinaria Irap del 4,25% (anziché quella maggiorata del 4,40%), come da previsione generale contenuta nell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n.

446/1997. Pertanto, la Regione Toscana, allorquando con legge n. 64/2006 ha previsto, all'art. 5, che, a decorrere dall'1.1.2007, le aliquote Irap fossero soggette alle variazioni di incremento previste nell'allegato A, non poteva non tener presente le differenti aliquote in quel momento applicate a seconda della categoria di attività presa in considerazione. In assenza di una espressa previsione nel senso di un aumento generalizzato delle dette aliquote, il richiamo, operato nella nota (1) a corredo dell'allegato A, all'aliquota del 4,40% vigente fino al 31.12.2006 non poteva riferirsi ai soggetti sottoposti all'aliquota Irap ordinaria del 4,25%.

2.3. La normativa nazionale e quella regionale conducono nel senso delle decisioni di cui innanzi.

Ed infatti, l'art. 13 del d.l. n. 269 del 2003, come conv. dalla legge 326/2003, al comma 45 dispone che ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali, e al comma 47 prevede che detti confidi determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni.

Il legislatore nazionale ha, quindi, distinto i confidi rispetto agli enti finanziari, bancari o assicurativi, che sono invece regolati ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 ha previsto per le Regioni la possibilità di aumentare con propri provvedimenti l'aliquota base dell'Irap fissata al 4,25%.

L'art. 2 della Legge Regione Toscana 43/2002 ha, quindi, disposto l'aumento dell'Irap al 4,40% per le banche, gli enti e le società finanziarie e le imprese di assicurazione, ma da tale incremento sono stati ritenuti pacificamente esclusi i confidi, che hanno continuato a versare l'Irap in base all'aliquota ordinaria del 4,25 %.

L'art. 5 della Legge Regione Toscana n. 64 del 2006 ha poi disposto l'aumento delle aliquote Irap nei confronti dei soggetti economici indicati nell'allegato "A" della stessa legge ove si chiarisce che per le attività di cui ai codici Ateco nn. 64, 65 e 66, è previsto un aumento pari allo 0,85 %, ma ha poi specificato in nota che esso si applica ad operatori economici per i quali "l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 è al 4,40 per cento".

L'aumento è stato dunque previsto per le imprese che esercitano le attività di cui ai codici Ateco 64 (servizi finanziari), 65 (assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione), e 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative), ma risulta decisiva la ricordata nota "1", la quale sancisce che la maggiorazione dello 0,85% dell'Irap si applica (solo) a quelle attività per le quali fosse già stato fissato l'incremento dell'Irap al 4,40%.

Sebbene l'Artigiancredito Toscano soc. coop. sia un consorzio di garanzia collettiva fidi e, quindi, svolga attività ausiliaria dei servizi finanziari (codice Ateco 66 secondo la classificazione Istat al 2002), l'aumento dello 0,85% non si applica perché alla data dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge regionale l'aliquota applicata ai confidi, esplicitamente esclusi, come detto, dalla disciplina dell'Irap applicabile agli enti finanziari, bancari, assicurativi, nonché ausiliari di tali categorie, dall'art. 13, comma 47, del d.l. n. 269 del 2003, non era pari al 4.40% bensì al 4.25%.

2.4. A differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente la nota esplicativa all'allegato A della L.R. 64/2006 non si limita a precisare che per gli enti commerciali l'aliquota era fino al 31 gennaio 2006 pari al 4.40%.

Ed infatti nell'allegato A è previsto ai fini IRAP un incremento di aliquota nella misura dello 0,85% per le attività indicate con i codici Ateco 64 (servizi finanziari), 65 (assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione)

e 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative) ma la maggiorazione in virtù della nota n. 1 non si applica alle intere categorie menzionate, bensì soltanto a quelle attività -dalle quali vanno esclusi quelle svolte dai confidi- per le quali l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 era pari 4,40%.

La prospettazione non risulta superata dalla indicazione di un codice Ateco diverso, n. 64.92.01, collocato sotto il codice generale di riferimento 64.92.0 dedicato alle "Altre attività creditizie", avuto riguardo alla successiva classificazione del 2007, della quale la legge regionale n. 64/2006 non poteva tener conto. Mentre la L.R. Toscana n. 64/2006 richiama i codici Ateco 2002 relativi alle attività finanziarie e assicurative, la classificazione Ateco 2007 ha attribuito ai confidi un autonomo codice (64.92.01), distinto da quelli richiamati dalla legge regionale; nel 2007, quindi, i confidi sono stati espressamente distinti dalle attività bancarie e finanziarie ordinarie e ricondotti all'autonomo codice 64.92.01 ("*Altre attività creditizie*"), diverso da quelli richiamati dalla normativa regionale, a conferma della specificità dei consorzi in questione che, sebbene enti commerciali, non sono assimilabili quanto allo statuto applicabile alle banche o agli altri intermediari finanziari.

La ratio di tale interpretazione va individuata a monte quale diretta conseguenza dell'esclusione dei confidi ai fini della determinazione dell'IRAP dal regime di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 e, quindi, nella disposizione di favore riconosciuta a detti enti che, pur svolgendo attività di carattere finanziario, hanno la preminente funzione mutualistica di sostenere le piccole e medie imprese nell'accedere al credito prestando garanzie nei confronti degli istituti di credito; con riferimento al valore della produzione netta, qui in esame, i confidi pertanto determinano la base imponibile con il metodo retributivo, beneficiando di un calcolo più favorevole rispetto alle imprese commerciali, pur dovendosi considerare tali ai fini delle imposte sui

redditi in virtù della previsione dell'art. 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003 innanzi richiamata.

2.5. In senso contrario non può nemmeno richiamarsi la risoluzione n. 5/E del 19 gennaio 2015, riportata dalla ricorrente.

La risoluzione ha ad oggetto la "consulenza giuridica – IRAP – Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)".

Nel parere reso, richiamati i commi 45 e 47 dell'art. 13 del d.l. 269/2003, l'Agenzia delle entrate ha osservato che da un punto di vista soggettivo, i confidi, in quanto operanti nel settore finanziario, sarebbero generalmente riconducibili tra i soggetti "(...) indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni", per i quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, "(...) salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle (...) voci del conto economico (...)"; che però la previsione dell'art. 13, comma 47, del d.l. n. 269 del 2003 impone ai confidi, "comunque costituiti", di determinare "in ogni caso" il valore della produzione netta secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. "metodo retributivo"), e conduce ad affermare che il legislatore abbia voluto riservare ai confidi - seppur soggettivamente configurabili quali enti finanziari - la capacità di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per gli enti privati non commerciali.

Da tanto consegue, secondo la risoluzione citata, che "la descritta scelta legislativa comporta che, in ordine alla individuazione della soggettività passiva dei Confidi, non può valere il riferimento a "le banche e gli altri enti e società finanziari" contenuto nell'articolo 6 del D.Lgs. n. 446, la cui applicazione deve comunque intendersi, in via generale, necessariamente vincolata anche al metodo di calcolo della

base imponibile in esso indicato. Per i Confidi, dunque, la sussistenza del solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficiente per poter giustificare l'applicazione (tanto in termini di determinazione della base imponibile, quanto in relazione all'individuazione dell'aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari".

La medesima Agenzia delle entrate ha, quindi, escluso espressamente, non soltanto ai fini della determinazione della base imponibile ma anche con riferimento alla individuazione dell'aliquota applicabile, la disciplina prevista ai fini IRAP per le banche e gli altri soggetti finanziari ed ha affermato che non deve essere applicata la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Da tanto consegue che, se non deve essere applicata ai confidi la maggiorazione dell'aliquota al 4.40%, va escluso, a maggior ragione, l'aumento dell'aliquota dello 0,85% previsto proprio per gli enti per i quali era applicabile l'aliquota al 4,40%, come precisato dalla nota 1 innanzi richiamata.

2.6. Peraltro, anche le istruzioni per la compilazione del modello IRAP in relazione all'anno 2015 qui in rilievo, come peraltro per gli anni precedenti e successivi, danno atto del peculiare regime dei confidi.

Per l'anno 2015 dalle istruzioni alla compilazione del modello IRAP si evince che il rigo IC63 doveva essere utilizzato anche dai confidi, così come definiti dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, "i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1. In base alla risoluzione n. 5 del 19 gennaio 2015, i confidi, che determinano la base imponibile col

“metodo retributivo”, non devono applicare l’aliquota maggiorata prevista per i soggetti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997”

3. Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. Le spese del giudizio vanno compensate, dovendosi considerare, da una parte, la complessità e la peculiarità della materia regolata con plurime disposizioni normative regionali e nazionali, dall’altro, l’orientamento espresso dalla Corte con la pronuncia innanzi richiamata soltanto nella imminenza del presente ricorso e, pertanto, non ancora consolidato, a fronte di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito tributaria.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-*quater*, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 giugno 2026

Il Presidente

Andreina Giudicepietro